

Geo-blocking. La Commissione Europea sanziona il gruppo *Meliá* per pratiche discriminatorie nella commercializzazione delle sistemazioni alberghiere

📅 11/03/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, CONSUMATORI E RETAIL, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 21 febbraio 2020 la Commissione Europea ha sanzionato il gruppo alberghiero spagnolo *Meliá* per aver posto in essere pratiche di *geo-blocking* consistenti nell'inserire clausole restrittive nei contratti con i *tour operator*.

Il termine "*geo-blocking*" indica quelle azioni commerciali messe in atto dai venditori di una merce o di un servizio che discriminano i clienti *online* in base alla loro nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento. In altre parole, il *geo-blocking* ricomprende le pratiche in base alle quali i fornitori impediscono ai clienti e agli utenti di acquistare il bene o il

servizio *online* se si trovano in uno Stato Membro diverso da quello del fornitore, come ad esempio il re-indirizzamento automatico ad un altro sito *web* dello stesso o di un altro fornitore, con sede nello Stato Membro dell'utente, oppure il rifiuto di consegna o pagamento in base alla posizione o al luogo di residenza di quest'ultimo. Al fine di rimuovere i blocchi geografici ingiustificati nel settore dell'*e-commerce*, che limitano il commercio transfrontaliero e conducono ad una segmentazione geografica del mercato interno, dando vita a *deficit* di tutela dei consumatori, problematiche di diritto della concorrenza e dei diritti di proprietà intellettuale, l'Unione Europea ha



adottato il Regolamento 2018/302¹, che garantisce una maggiore tutela ed una più ampia possibilità di scelta ai consumatori.

Nel febbraio 2017, la Commissione aveva avviato un'indagine sugli accordi di sistemazione alberghiera conclusi dalla *Meliá* e dai quattro principali *tour operator* europei² tra il 2014 e il 2015, al fine di valutare se contenessero clausole che discriminavano tra i clienti in base alla loro nazionalità o paese di residenza³. Benché, infatti, la Commissione accolga con favore gli operatori alberghieri che applicano tariffe innovative per massimizzare l'utilizzo della loro capacità, una distinzione tra i clienti in base al luogo di residenza o di nazionalità potrebbe violare l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Ad esito dell'indagine, la Commissione ha accertato che la *Meliá* aveva concluso un ingente numero di accordi che impedivano ai consumatori di prenotare sistemazioni alberghiere alle migliori condizioni offerte nei diversi Stati Membri. Più particolarmente, tra le condizioni stabilite dalla *Meliá*, vi era una clausola in base alla quale i contratti alberghieri erano validi solo per le prenotazioni dei consumatori residenti in determinati Paesi. La *Meliá*, pertanto, aveva indebitamente limitato la capacità dei *tour operator* di commercializzare

liberamente le sistemazioni alberghiere in tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) e di rispondere alle richieste dei consumatori residenti al di fuori di quelli prestabiliti. In questo modo, i consumatori erano stati privati di uno dei principali vantaggi del mercato unico, ossia la possibilità di una maggiore scelta e di concludere gli acquisti economicamente più convenienti.

La Commissione ha inflitto alla *Meliá* un'ammenda pari a circa 6.7 milioni di euro. Nel quantificare la sanzione, la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite dei beni e servizi oggetto dell'infrazione, della gravità di quest'ultima e della sua durata⁴. Inoltre, essa ha anche tenuto conto del fatto che la *Meliá* ha collaborato al di là di quanto imposto dalla legge, riconoscendo le violazioni a lei ascritte e fornendone la prova. Ciò che si è tradotto in una riduzione dell'ammenda pari al 30%.

Rimane da vedere se i consumatori pregiudicati perseguiranno la *Meliá* dinanzi ai tribunali nazionali per chiedere il risarcimento del danno. Secondo quanto stabilito dal Regolamento 1/2003 e dalla Direttiva 2014/104⁵, infatti, nei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali le decisioni della Commissione costituiscono prova vincolante del fatto

¹ Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE. GUUE L 601 del 02.03.2018. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

² Nello specifico si trattava di *Kuoni*, *REWE*, *Thomas Cook* e *TUI*.

³ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁴ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, GUUE C 210 del 01.09.2006. Il punto 5 degli Orientamenti dispone: "... Per conseguire tali obiettivi è opportuno che la Commissione si riferisca, come base per la determinazione delle ammende, al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione. Anche la durata dell'infrazione dovrebbe avere un ruolo significativo nella determinazione dell'importo appropriato dell'ammenda. Essa, infatti, necessariamente ha un impatto sulle conseguenze potenziali dell'infrazione sul mercato. Per questo si ritiene importante che l'ammenda rifletta anche il numero di anni durante i quali l'impresa ha partecipato all'infrazione...".

⁵ Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, GUUE L 349 del 05.12.2014.

che una condotta è stata posta in essere in violazione delle norme antitrust⁶.

⁶ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GUUE L 1 del 04.01.2003. L'articolo 16 del Regolamento, intitolato "Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza", dispone: "... Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell'articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 234 del trattato.

Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell'articolo 81 o dell'articolo 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione...".



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com